

N. R.G. 3-1/2024 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice Est.
dott. Giorgio Scarsato	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 3/2024 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:

FABIO D'AVANZO, C.F. DVNFBA60D17D150Y – con l'Avv. **MONICA PAGANO**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 1.02.2024 il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando, oltre alla documentazione a sostegno delle allegazioni ivi contenute, la prescritta relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C.

A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, il Tribunale ha emesso la seguente sentenza.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.

Premesso che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cremona (avendo il ricorrente residenza in Cremona), va dichiarato in primo luogo che la produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del Raimondo, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI.

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del richiedente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario e degli



altri creditori personali e legati alla precedente attività commerciale gestita in proprio (per circa 130.000 euro) e le disponibilità liquide, reddituali e patrimoniali attuali, costituite essenzialmente dal reddito da lavoro subordinato, non possedendo per il resto né beni immobili né mobili di valore tale da essere utilmente liquidabili.

Venendo alla quota di reddito – unico elemento patrimoniale futuro che ormai pacificamente può sostenere la domanda di liquidazione controllata – che può essere acquisita alla procedura per ottenere un migliore soddisfacimento delle pretese dei creditori, questo Tribunale ritiene di dover accogliere la “proposta” fatta dal ricorrente ed avallata dal Gestore, nell’interesse di un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco tra debitore e creditori e tenendo conto delle esigenze di mantenimento del figlio minore del ricorrente e della necessità che lo stesso, che abita a casa della madre ed usa l’auto della stessa per i propri spostamenti, contribuisca attivamente alle spese di gestione di questi due beni concessi dalla di lui madre, visto che percepisce uno stipendio netto pari a circa 20.000 euro annui.

Ebbene, sulla base di queste considerazioni il Tribunale ritiene di dover introitare nella procedura l’importo mensile di € 300,00, con le seguenti due precisazioni:

- i) la durata della contribuzione può essere determinata in anni 4, come richiesto dal ricorrente, tenendo conto dell’esigenza di raggiungere una soglia di soddisfacimento dei creditori che renda questa procedura non meramente formale e simbolica;
- ii) il riferimento che l’art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti (o peggioramenti) significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore potrà segnalare l’esigenza di un adeguamento dell’importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto; inoltre, come indicato da ricorrente e Gestore nelle note integrative richieste dal Tribunale in sede di istruttoria, nel caso in cui maturino i requisiti per il ritiro del TFR dovuto dal datore di lavoro, il Liquidatore dovrà acquisire anche questo importo.

Occorre infine espressamente dichiarare che l’effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l’apertura di una procedura regolata dal CCI (e prima dalla legge fallimentare o da quella sul sovraindebitamento) determina necessariamente che cessino le trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, seppur già concluse con assegnazione, proprio per evitare la violazione della *par condicio creditorum*: nel caso di specie, quindi, dovrà cessare l’effetto del pignoramento del quinto dello stipendio attualmente patito dal D’Avanzo in forza di esecuzione avviata da ADER nei suoi confronti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **FABIO D’AVANZO DVNFBA60D17D150Y** ;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore l’avv. ENRICO GIAVALDI, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l’attivo e da cui verranno eseguiti i



pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;

- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **indica** in euro 300,00 mensili la quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura per la durata di anni 4;
- 6) **dispone** che il Liquidatore comunichi al terzo pignorato GEOS GROUP S.R.L., con sede legale in Via Arturo Maestri 9, Brescia la presente sentenza, ai fini dell'interruzione della trattenuta sullo stipendio del ricorrente in forza dei pignoramenti da questi subiti;
- 7) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 8) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, 24/05/2024

Il Giudice estensore
dott. Andrea Milesi

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

